




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FANIZZA	VITO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1333/2013 depositato il 16/07/2013
 - avverso DINIEGO RIMBORSO n° PROT.2012/49514 DEL 23/1/13 IRAP 2006
 - avverso DINIEGO RIMBORSO n° PROT.2012/49514 DEL 23/1/13 IRAP 2007
- contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

GIACOMINO
VIA CAMERINO 12/13 TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1333/2013

UDIENZA DEL

17/11/2015 ore 09:00

N°

310

PRONUNCIATA IL:

14-11-15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24-1-17

Il Segretario

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Taranto ed avverso l'atto di diniego di rimborso n. 2012/49514 con il quale veniva rigettata l'istanza presentata dal contribuente in data 7-12-2012 e tendente ad ottenere il rimborso dell'IRAP pagata per le annualità 2006-2007-2008.

Il rigetto era stato motivato con l'intervenuta decadenza di termini contenuti nell'art.38-DPR 602/73.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta, espone le sue ragioni di contrasto con l'operato dell'Ente richiedente e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Effettuata la costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo il proprio operato, chiede la conferma dei propri atti ed il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti, la Commissione rileva trattarsi di richiesta di rimborso IRAP per le annualità citate fondata sulle ragioni esposte nella sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale. La richiesta è stata presentata dall'odierno ricorrente che svolge la professione di dottore commercialista in assenza di autonoma organizzazione e ritiene di non essere assoggettabile ad IRAP per mancanza dei presupposti di legge.

Ritiene la Commissione di non poter condividere la ragione espressa dall'Agenzia per il diniego perché al caso di specie, non può essere applicabile alcun termine decadenziale per la richiesta di rimborso per il fatto che esso ha stretto collegamento con la dichiarazione dei redditi e con la sua ritrattabilità riconosciuta fino al momento in cui la stessa non sia definita. Poiché questo principio è stato confermato da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, questa Commissione, condividendolo, non intende discortarsene.

Ed. invero agli atti di questo procedimento il ricorrente ha dimostrato di esercitare la sua professione di commercialista in totale autonomia, con impiego minimo della struttura e soprattutto affidandosi solo al suo buon intuito professionale.

Anche sotto questo profilo ritiene la Commissione di dover confermare per il ricorrente l'esistenza delle condizioni di non assoggettabilità ad IRAP indicate dalla sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale e deve quindi legittimare la richiesta di rimborso presentata dal contribuente medesimo con tutte le ulteriori richieste collegate.

Poiché agli atti del procedimento è stato provato l'avvenuto versamento dell'imposta per gli anni richiamati, si deve disporre il rimborso.

Per quanto riportato devono essere confermate le richieste del ricorrente.

L'importanza della materia è motivo valido per compensare tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.


La QUARTA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

==in accoglimento del ricorso:

**conferma per il contribuente la non assoggettabilità ad IRAP per gli anni 2006-2007-2008;

**conferma per il ricorrente il diritto al rimborso dell'imposta IRAP versata per gli anni 2006-2007-2008 e per l'importo complessivo di euro 4.359,30;

**dispone che l'Agenzia delle Entrate di Taranto provveda senza indugio a rimborsare al



Reg. 1333/13 § 2 =)

~~XXXXX/XXXXX~~

ricorrente l'importo di euro 4.359,30 per IRAP riferita agli anni citati, oltre agli interessi di legge dal giorno dell'eseguito versamento al giorno dell'effettivo integrale soddisfo;
==liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio in euro novecento oltre iva e cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a completo carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e dispone che tutte le spese vengano pagate al difensore costituito dichiaratosene anticipatario.

Deciso il 17/11/2015

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Vito Fanizza)